



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: IXI-MCCVNI

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0103161 - 30/05/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA

LORO SEDI

A UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
C.SO STATI UNITI, 14
35127 PADOVA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/II
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

Oggetto: Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 21 aprile 2011 - diritto annuale delle camere di commercio per l'anno 2011 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011 "Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011".

Si comunica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2011, con il quale sono state definite le misure del diritto annuale per l'anno 2011 è stato registrato dalla Corte dei conti (registro 3 foglio 161 del 25 maggio 2011) ed è in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Si rappresenta, inoltre, che con l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011 è stato prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore".



La scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011. Dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In proposito si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte".

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

E' conseguentemente applicabile ai versamenti del diritto annuale anche il disposto dell'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011 che stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1° e il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

A questo riguardo si evidenzia, tuttavia, che il comma 2 dello stesso articolo 3 chiarisce che non rientrano in tale ulteriore proroga fino al 20 agosto i versamenti già oggetto della proroga individuata dall'articolo 1 del medesimo decreto e che possono essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal 7 luglio al 5 agosto 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RIE